

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17 giugno 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tommassino Gramiccia, Avv. Mario Rigo, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Sergio Quirino Valente, Dott. Valeria Viti Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 115 DELLA S.S.C. GIUGLIANO SRL AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE ALBADORO DIEGO, NATO IL 26.02.1989.**

.La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 2. RECLAMO N. 110 DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO SRL AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE VITIELLO ANIELLO, NATO IL 18.10.1987.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 3. RECLAMO N. 102 DELLA U.S. ANGRI 1927 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE COPPOLA ENEA, NATO IL 01.11.1988.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4. RECLAMO N. 111 DEL SIGNOR MAZZA VINCENZO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI MAZZA ALESSANDRO, NATO IL 21.10.1992, IN FAVORE DELLA ASD BRUGHERIO CALCIO 1968.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa

- 5. RECLAMO N. 112 DELLA SIGNORA SANTANGELO CINZIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL VINCOLO DI POZZOBON MANUEL, NATO IL 24.03.1991, IN FAVORE DELLA ASD BRUGHERIO CALCIO 1968.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento di POZZOBON MANUEL in favore della ASD BRUGHERIO CALCIO 1968.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6. RECLAMO N. 99 DEI SIGNORI PEZONE FRANCESCO E ESPOSITO RITA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO PEZONE IVANO LUIGI, NATO IL 14.5.1994, DALLA POL. MONTERUSCELLO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa

- 7. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 84 DEL S.G.S. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARTELOTTO RAFFAELE, NATO IL 09.03.1994, QUALIFICATA COME RECLAMO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

8. **RECLAMO N. 113 DELLA ASCD EBOLITANA 1925 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE MANZI CIRO, NATO IL 14.04.1987.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9. **RECLAMO N. 114 DELLA ASCD EBOLITANA 1925 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE RUSSIELLO MARIO, NATO IL 27.01.1986.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 18 giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete